

**ACCORDO PROCEDIMENTALE**  
**AI SENSI DELL'ART 15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990**  
**TRA**  
**IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE**  
**E**  
**L'AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA**

\*\*\*\*

L'anno duemilaotto, il giorno...30..... del mese di aprile,

**PREMESSO**

- che, la legge 28.01.1994 n. 84, relativa a “riordino della legislazione in materia portuale”, all’art. 5 dispone che “spetta allo Stato l’onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria 2 classe 1 e 2, previste dal precedente art. 4”;
- che, la procedura di nuova classificazione dei porti prevista dal citato articolo 4, è ancora in itinere e, pertanto, è vigente l’attuale classificazione che affida alla competenza dello Stato i porti di cui alla categoria I e categoria II classe 1;
- che nei porti attualmente di competenza dello Stato sono state istituite n. 18 Autorità Portuali, di cui all’articolo 6, legge 84/94, costituite, con decorrenza 1.1.1995, con D.L. 22.12.1994, n. 696, più volte reiterato, da ultimo con D.L. 23.10.1996, n. 535, convertito in legge 21.12.1996, n. 647;
- che, a seguito dell’istituzione delle Autorità Portuali nei porti di Piombino, Gioia Tauro, Salerno, Olbia, Augusta, Trapani e Manfredonia, le Autorità Portuali ammontano a n.25;
- che il decreto Legislativo 12/04/2006, n° 163 e successive modificazioni, detta disposizioni in materia di programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche;



PER COPIA CONFORME

*Alta*

*[Handwritten signature]*

- che, la legge 27/12/2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007), all’art.1, comma 994, autorizza a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21/12/2001, n°443, un contributo complessivo di 15.000.000 di euro annui, per quindici anni, a decorrere dall’anno 2007, per finanziare la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili;
- che con DM n. 118T, del 01/08/2007, registrato alla Corte dei Conti in data 27/09/2007, reg. 9, fog. 74, il Ministero dei Trasporti ha disposto la ripartizione, tra le Autorità Portuali, del contributo quindicennale di euro 15.000.000,00, annui, a valere sulla corrispondente quota di stanziamento iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture per gli interventi di cui alla legge 21/12/2001, n° 443, in relazione ai fabbisogni per interventi infrastrutturali immediatamente cantierabili (tabella “B” del decreto );
- che, il medesimo DM, prevede la sottoscrizione di appositi Accordi Procedimentali disciplinanti le modalità e i tempi con i quali le Autorità Portuali dovranno dare attuazione alle opere di cui trattasi nonché le modalità di monitoraggio degli investimenti da parte del Ministero delle Infrastrutture e del Ministero dei Trasporti;
- che, l’utilizzo del contributo quindicennale da parte dei soggetti beneficiari, è stato autorizzato con decreto del Ministero dei Trasporti, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, n°121T, del 02/08/2007, registrato alla Corte dei Conti in data 26/11/2007, al Reg.9, fog.235;
- che, il suddetto decreto, fissa le modalità di utilizzo, da parte delle Autorità Portuali, del contributo concesso, tenuto conto dei limiti di impegno annuali a carico del Ministero delle Infrastrutture;
- che, essendo gli oneri della presente operazione a carico del bilancio dello Stato, sono applicabili, per quanto concerne il tasso massimo, le disposizioni di cui all’art. 45, comma 32, della legge 448/1998;

TUTTO CIO’ PREMESSO

TRA

il Dott. Lorenzo Quinzi, nella sua qualità di rappresentante del Ministero delle Infrastrutture, di cui al decreto n. 2941, del 20/03/2008,



E

il Dott. Giuseppe Parrello nato a Milano (MI) il 24.03.1946 il quale dichiara di intervenire alla stipulazione e firma del presente atto, in qualità di Presidente dell'Autorità Portuale di Ravenna, di cui si allega il provvedimento di nomina sotto la lettera "A";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Articolo 1

#### Oggetto

Il presente Accordo Procedimentale regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e l'Autorità Portuale di Ravenna (in seguito "Autorità Portuale") per l'utilizzo del contributo quindicennale di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti n. 118T, del 01/08/2007, registrato alla Corte dei conti in data 03/09/2007, reg. 9, fog.74, finalizzato alla realizzazione del programma di interventi infrastrutturali, individuati con il predetto decreto, di seguito indicati:

OPERA	IMPORTO PROGETTO LORDO
Approfondimento Canale Piombone e potenziamento zona portuale - 1^ fase	23.500.000,00
Completamento banchine in sinistra canale Baiona	4.000.000,00
Adeguamento banchine operative	15.500.000,00


Alla copertura finanziaria degli interventi indicati l'Autorità Portuale provvede con il netto ricavo, derivante dall'attualizzazione del contributo pluriennale, mediante operazione finanziaria, annualmente stanziato in bilancio. Le eventuali ulteriori esigenze, relative alla realizzazione degli interventi sopra individuati, sono a carico dell'Autorità Portuale.

-La quota di contributo annuale, assegnata dall'anno 2007 al 2021, è pari ad euro 1.633.333,33.

Le eventuali somme assegnate o erogate, che non saranno state utilizzate, dovranno essere versate, a cura dell'Autorità Portuale, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture.

- Articolo 2-

- Modalità di attuazione -



L'Autorità Portuale, accertata la cantierabilità dei progetti, procederà urgentemente ad affidare i lavori mediante gara pubblica e dovrà acquisire tutte le approvazioni, i pareri, le autorizzazioni e gli assensi delle Amministrazioni competenti prima dell'aggiudicazione.

**- Articolo 3-**

**- Compiti dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo -**

L'Autorità Portuale si assume la piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

L'Autorità Portuale si impegna ad approvare ed inviare entro dieci giorni dall'affidamento dei lavori il quadro economico definitivo delle opere appaltate.

Il Ministero delle Infrastrutture – Direzione Generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali ed aeroportuali- si riserva il diritto di effettuare, previa comunicazione all'Autorità Portuale, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento e sulla qualità dell'esecuzione delle opere finanziate.

**- Articolo 4-**

**-Modalità di Finanziamento-**

A fronte dell'importo del contributo assegnato, di cui all'art. 1 del presente accordo, finalizzato al finanziamento necessario alla realizzazione degli interventi sopra indicati, l'Autorità Portuale deve indire apposita gara per l'assunzione di un mutuo, ovvero effettuare altre operazioni finanziarie ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 45, comma 32, della legge n. 448/1998.

Salvo motivate eccezioni dovrà essere contratto non più di un mutuo in relazione ai singoli progetti finanziati.

Nel contratto di mutuo dovrà essere inserita apposita clausola che prevede, a carico degli Istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare, al massimo entro 10 giorni dalla stipula, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (agli Uffici indicati al punto 2 della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n° 15, del 28 febbraio 2007), all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e



dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento, distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.

L'Istituto risultato aggiudicatario concederà all'Autorità Portuale il finanziamento le cui erogazioni dovranno essere disposte su richiesta dell'Autorità Portuale medesima, ad avanzamento lavori dichiarato dal Responsabile Unico del Procedimento dell'opera.

Al fine di evitare erogazioni di somme che rimarrebbero, sia pure temporaneamente, inutilizzate e ridurre, per quanto possibile, l'incidenza degli oneri finanziari, dovranno essere evitate clausole che prevedano erogazioni non direttamente collegate ad un parallelo andamento dei lavori, prevedendo un periodo di utilizzo dall'anno 2008 all'anno 2013, entro il quale attingere in base all'effettiva necessità.

Su motivata e documentata richiesta da parte dell'Autorità Portuale beneficiaria del contributo, il Ministero delle Infrastrutture autorizzerà l'erogazione del netto ricavo, a titolo di anticipazione, fino al 20% dell'importo complessivo dei lavori a base d'asta, da recuperare proporzionalmente nel corso degli stati d'avanzamento lavori, a fronte di specifici impegni di spesa, relativi al progetto, per attività propedeutiche all'esecuzione dell'opera.

Lo schema di contratto di mutuo, preliminarmente alla stipula, dovrà essere trasmesso al Ministero delle Infrastrutture per il preventivo nulla-osta, da rilasciarsi d'intesa con il Ministero dell'Economia e Finanze. L'Istituto finanziatore dovrà notificare al Ministero delle Infrastrutture, al Ministero dei Trasporti e al Ministero dell'Economia e Finanze, entro trenta giorni dalla stipula, copia conforme del contratto di mutuo perfezionato.

Eventuali atti modificativi e/o integrativi del contratto dovranno essere preliminarmente trasmessi al Ministero delle Infrastrutture per il preventivo nulla-osta, da rilasciarsi d'intesa con il Ministero dell'Economia e Finanze. Copia conforme, dell'atto in questione, dovrà essere notificato, a cura dell'Istituto finanziatore, al Ministero delle Infrastrutture, al Ministero dei Trasporti e al Ministero dell'Economia e Finanze, entro trenta giorni dalla stipula.

L'Amministrazione erogherà direttamente all'Autorità Portuale beneficiaria la quota di contributo, comprensiva di capitale ed interessi, nei limiti dell'effettivo utilizzo del finanziamento, a condizione che siano stati effettuati i prelievi coerenti con lo sviluppo dell'opera risultante dalla dichiarazione del RUP.

In ogni caso l'erogazione del contributo, da parte dell'Amministrazione, sarà effettuata su base pluriennale, ed in misura non eccedente l'importo dei contributi



*Alta*

stanziati annualmente in bilancio. Le quote di contributo annuale non erogate potranno essere pagate negli esercizi successivi.

Al fine di consentire la verifica del rispetto del piano delle erogazioni, fissato col decreto interministeriale n°121T, del 02/08/2007, e consentire, quindi, l'eventuale attivazione della procedura di autorizzazione, da parte del Ministero dell'Economia e Finanze, alla variazione del piano stesso (nel caso in cui le richieste di erogazioni eccedano, nel complesso, gli importi preventivati), l'Autorità Portuale beneficiaria trasmetterà al Ministero delle Infrastrutture comunicazione circa la specifica somma di cui intende chiedere l'erogazione, con un preavviso di almeno 30 giorni, rispetto all'inoltro della medesima richiesta all'Istituto finanziatore.

### **Articolo 5**

#### **- Attuazione dell'accordo-**

L'Autorità portuale è responsabile dell'attuazione del presente accordo e coordina il processo complessivo di realizzazione degli interventi programmati, promuovendo le iniziative necessarie al rispetto degli impegni. Presenta, a richiesta del Ministero delle Infrastrutture, ed, in ogni caso, con cadenza quadrimestrale (aprile - agosto - dicembre), apposita relazione sull'andamento degli interventi e sullo stato di avanzamento dell'esecuzione dei medesimi, ai fini del monitoraggio.

L'Autorità Portuale nomina, entro giorni 30 (trenta) dalla stipula del presente atto, il Responsabile Unico del procedimento delle opere, dandone comunicazione al Ministero delle Infrastrutture.

### **Articolo 6**


#### **- Rapporti con i terzi -**

L'Autorità Portuale agirà in nome e per conto proprio ed è, pertanto, responsabile di eventuali danni che i terzi subiscono in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà, quindi, pretendere di rivalersi nei confronti del Ministero delle Infrastrutture che rimane estraneo ad ogni rapporto, comunque nascente, con terzi in dipendenza della realizzazione dell'opera.

### **Articolo 7**

#### **-Modalità di pagamento-**

L'Istituto finanziatore provvederà ad accreditare le risorse a favore dell'Autorità Portuale con le modalità e le condizioni tra loro concordate col contratto di mutuo,



*Alta*

dando tempestivamente comunicazione delle avvenute erogazioni al Ministero delle Infrastrutture.

Le erogazioni del contributo statale saranno disposte, nel rispetto di quanto indicato all'art. 4, mediante versamento nel conto corrente infruttifero intestato all'Autorità Portuale presso la Sezione Provinciale della Tesoreria dello Stato, con vincolo di utilizzo finalizzato all'attuazione degli interventi di cui al presente disciplinare.

#### Articolo 8

##### - Variazione del Programma -

Nel caso in cui documentate e motivate circostanze ostacolino od impediscano l'esecuzione di una delle opere di cui al programma approvato, con decreto interministeriale del Ministero dei Trasporti e del Ministero delle Infrastrutture, su motivata richiesta dell'Autorità interessata, si può provvedere alla modifica od integrazione dell'elenco degli interventi individuando nuove opere nell'ambito della programmazione triennale adottata dalla medesima Autorità, fermo restando la quota di contributo spettante alla predetta Autorità ed il limite di spesa ad essa relativo.

#### Articolo 9


##### - Inerzie, ritardi e inadempienze-

Nel caso di ritardi l'Autorità Portuale, dopo aver promosso tutte le iniziative necessarie ad eliminare gli impedimenti che li hanno provocati, invia una motivata relazione al Ministero delle Infrastrutture formulando proposte per la riprogrammazione degli interventi, ovvero la rimodulazione delle risorse finanziarie da disporre con decreto interministeriale Infrastrutture/Trasporti. Perdurando l'inerzia dell'Autorità Portuale nell'utilizzo del contributo assegnato, si procederà alla revoca dello stesso. In tali circostanze le eventuali somme assegnate o erogate che non saranno state utilizzate dovranno essere versate, a cura dell'Autorità Portuale, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture.

Nei bandi di gara e, conseguentemente, nei contratti da stipulare con gli Istituti finanziatori dovrà essere fatta menzione di detta facoltà.


PER IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

(Dott. Lorenzo Quinzi)



PER L'AUTORITA' PORTUALE

(Dott. Giuseppe Parrello)



PER COPIA CONFORMI

